

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DI BUONI SPESA E PER L'ASSEGNAZIONE DI GENERI DI PRIMA NECESSITA' (ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020)

Art. 1 - Oggetto

1. Le presenti linee guida regolano i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa e per l'assegnazione di generi di prima necessità ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, adottata in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. Ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest stabilisce all'interno del budget assegnato le quote da destinare al finanziamento dei buoni spesa e all'assegnazione dei generi di prima necessità.
3. Le disposizioni delle presenti linee guida costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge n. 241/90 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti linee guida si intendono:
 - a) per "generi di prima necessità", i prodotti alimentari, per l'igiene personale (ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti) e per l'igiene della casa;
 - b) per "soggetto beneficiario", il nucleo familiare (inteso quale famiglia anagrafica della persona richiedente) in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 delle presenti linee guida;
 - c) per "buono spesa," il titolo di acquisto spendibile negli esercizi commerciali contenuti negli elenchi predisposti da ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e pubblicati sul suo sito internet, nonché su quello della Società della Salute stessa;
 - d) per "servizio sociale", il servizio sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest e il servizio sociale dell'Azienda USL Toscana Centro - Zona Fiorentina Nord Ovest.

Art. 3 - Destinatari del buono spesa e dei generi di prima necessità

1. Possono accedere alle misure di cui alle presenti linee guida i nuclei familiari non in grado di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali e il cui componente richiedente è residente o domiciliato (qualora, a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19, non sia più potuto rientrare nel comune di residenza) nel comune a cui viene effettuata la richiesta e, in caso di cittadinanza straniera, in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità.
2. Oltre al possesso del requisito di cui al comma 1, possono accedere ai buoni spesa i nuclei familiari:
 - a) non in carico al servizio sociale, ma in cui si sia verificato l'azzeramento o una forte riduzione del reddito da lavoro percepito dai suoi componenti in ragione delle seguenti modifiche della condizione occupazionale degli stessi intervenute a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica CoViD-19 (ossia dal 31 gennaio 2020) per ragioni connesse alla stessa:
 - i) nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato:
 - risoluzione del rapporto di lavoro;
 - sospensione dell'attività lavorativa, in assenza/attesa di attivazione di ammortizzatore sociale;
 - ii) nel caso di lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili:
 - conclusione del rapporto di lavoro;
 - iii) nel caso di lavoratore autonomo:

- cessazione o sospensione della propria attività, in quanto non rientrante tra quelle inserite nell'elenco di cui all'allegato al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020;
 - iv) nel caso di lavoratore intermittente o a chiamata:
 - consistente riduzione della propria attività;
 - b) in carico al servizio sociale e per i quali lo stesso attesti la condizione di fragilità sociale e l'opportunità di un intervento di sostegno alimentare in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19.
3. Indipendentemente dalle condizioni di cui ai punti precedenti, il buono spesa non sarà erogato ai nuclei familiari titolari di uno o più depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali la sommatoria dei valori del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 marzo 2020, sia superiore a una soglia di € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000,00.
4. Possono accedere alla distribuzione dei generi di prima necessità i nuclei familiari di cui ai commi precedenti, nonché quelli segnalati dal servizio sociale o per i quali gli enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) abbiano attestato l'accertato stato di indigenza in relazione a condizioni venutesi a determinare a seguito del sopravvenire dell'emergenza epidemiologica CoViD-19, inclusi quelli di cui all'art. 5, commi 4 e 4bis, della legge regionale n. 41/05, e ss.mm.ii..

Art. 4 – Richiedenti buoni spesa per la seconda volta

Le domande di coloro che hanno già beneficiato di buoni spesa (procedura conclusasi con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari tramite la determinazione n°96 del 20.04.2020), verranno collocate in una graduatoria a parte, e soddisfatte secondo i criteri di assegnazione stabiliti, soltanto nel caso dovessero residuare delle risorse dopo aver soddisfatto tutte le domande risultate idonee ricevute dai richiedenti per la prima volta i buoni spesa, e fino ad esaurimento delle risorse stesse.

Art. 5 - Importo del buono spesa

1. L'importo mensile del buono spesa varierà in base alla numerosità del nucleo familiare secondo la seguente tabella:

<i>Numero dei componenti</i>	<i>Importo mensile del buono spesa (in €)</i>
1	€ 160,00
2	€ 240,00
3	€ 320,00
4	€ 400,00
5 o più	€ 480,00

2. Qualora nel nucleo familiare siano presenti percettori di contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità di sostegno al reddito erogate a livello nazionale, regionale o comunale, l'importo del buono spesa sarà ridotto (sino al suo azzeramento) di un importo pari a quello del valore complessivo mensile di dette contribuzioni (l'importo mensile del buono spesa, così rideterminato, sarà approssimato per eccesso al valore del multiplo superiore di € 20,00).

3. Sono da considerarsi contribuzioni economiche pubbliche aventi finalità di sostegno al reddito le seguenti prestazioni: Reddito di Cittadinanza, Carta acquisti ordinaria, pensione sociale e assegno sociale, pensione di inabilità, contributi economici comunali di sussistenza, nonché ammortizzatori sociali (CIG, NASpl e DIS-COLL).

4. Eccezionalmente e su proposta motivata del servizio sociale, l'importo mensile del buono spesa potrà essere oggetto di ulteriore integrazione.

Art. 6 - Modalità di concessione dei buoni spesa e di assegnazione dei generi di prima necessità

1. Per i nuclei familiari non in carico al servizio sociale, ma in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), la concessione del buono spesa avviene previa presentazione di apposita domanda (allegato 1) da parte di un suo componente maggiorenne al proprio Comune di residenza (o di domicilio).

2. Per i nuclei familiari in carico al servizio sociale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), la concessione del buono spesa avviene previo invio da parte del servizio sociale stesso al comune di residenza dell'attestazione della condizione di fragilità sociale e dell'opportunità di un intervento di sostegno alimentare.

3. Per la consegna dei generi di prima necessità i nuclei familiari possono rivolgersi agli enti del Terzo Settore, tra cui quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), di cui agli appositi elenchi pubblicati sul sito internet dei comuni, nonché su quello della Società della Salute.

4. In ciascun comune la concessione dei buoni spesa e l'assegnazione dei generi di prima necessità avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

5. Laddove il nucleo familiare non in carico al servizio sociale presenti bisogni complessi ulteriori rispetto alle necessità di generi alimentari e di prodotti di prima necessità, può rivolgersi al servizio di segretariato sociale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della stessa.

Art. 7 - Rapporti con gli esercizi commerciali e con gli enti del Terzo Settore attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma FEAD

1. Per l'erogazione dei buoni spesa ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali ed eventualmente a formalizzare con gli stessi un apposito rapporto contrattuale in deroga al decreto legislativo n. 50/16.

2. I rapporti tra il Comune, il destinatario del buono spesa e l'esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e alla tutela della salute, secondo modalità decise dai singoli Comuni. In ogni caso sono da prediligere forme e strumenti in grado di assicurare la riduzione dei tempi di erogazione e i rischi di contagio.

3. Per la distribuzione, nonché per l'acquisto dei generi di prima necessità ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest può provvedere ad acquisire la disponibilità degli enti del Terzo Settore, con particolare riferimento a quelli attivi nella distribuzione alimentare realizzata nell'ambito del Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 3, comma 4, e a stipulare con gli stessi un'apposita convenzione.

4. Resta ferma la possibilità per ciascun Comune di procedere ad acquisti diretti, in accordo con il servizio sociale.

Art. 8 - Verifica delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/00, ciascun Comune della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest provvede alla verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 2, provvedendo, in caso di accertata mendacità, al recupero delle somme erogate e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, così come previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR n. 445/00.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

1. Ciascun Comune è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/13.
2. I dati relativi al procedimento di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 29 marzo 2020, n. 658, sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del decreto legislativo n. 196/03, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dalle presenti linee guida, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Le presenti linee guida entrano in vigore dal 08 maggio 2020.